

SCADENZARIO

! Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

MESE DI OTTOBRE ●●●

31 MERCOLEDÌ
IVA

Richiesta di rimborso infrannuale. L'art. 38-bis del dpr n. 633 del 26-10-1972, così come modificato con l'art. 13 del dlgs n. 175 del 21-11-2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 28-11-2014), detta le regole per chiedere il rimborso Iva infrannuale relativamente al credito Iva maturato nei primi tre trimestri dell'anno; il termine di presentazione della richiesta di rimborso scade l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

I contribuenti che possono chiedere il rimborso Iva infrannuale per il credito maturato nel 3° trimestre 2018 devono quindi presentare entro oggi apposita richiesta di rimborso infrannuale esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati. In alternativa al rimborso, i contribuenti interessati possono chiedere, sempre con lo stesso modello, di compensare con il modello F24 (per il 3° trimestre il codice è 6038) tutto o parte del credito Iva infrannuale con altri tributi dovuti anziché chiederne il rimborso.

Il credito Iva infrannuale chiesto a rimborso, o compensato, deve essere maturato nel corso del trimestre, non potendosi recuperare l'eventuale credito d'imposta risultante dai periodi precedenti.

Per quanto riguarda le ultime novità in merito alla compensazione dell'Iva a credito si vedano quelle introdotte con l'art. 3 del decreto legge n. 50 del 24-4-2017 convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 21-6-2017 (S.O. n. 31 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 23-6-2017).

Per altre informazioni sull'argomento si rimanda al nuovo modello Iva TR con relative istruzioni ministeriali, approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 124040 del 4-7-2017, consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it

Si veda anche l'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 26/2018 a pag. 30.

Operazioni intracomunitarie agricoltori esonerati. I produttori agricoli esonerati (volume d'affari non superiore a 7.000 euro) devono entro oggi inviare telematicamente il modello Intra 12 (approvato con provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 25-8-2015) relativo agli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione nel secondo mese precedente versando l'Iva dovuta con il modello F24.

L'obbligo riguarda i soggetti che hanno superato il limite di 10.000 euro di acquisti intracomunitari di beni, ovvero hanno optato per l'applicazione dell'Iva su tali acquisti, o che hanno acquistato beni e servizi da fornitori non residenti qualora l'imposta sia dovuta in Italia con il meccanismo del *reverse charge*.

IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF, CEDOLARE SECCA, IRES, CONTRIBUTI, ALTRE IMPOSTE E TRIBUTI

Versamento rata saldi e acconti per soggetti non titolari di partita Iva. I contribuenti non titolari di partita Iva che hanno scelto di rateare il pagamento di tutte o parte delle imposte dovute a saldo per l'anno d'imposta 2017 e/o in acconto per l'anno d'imposta 2018 in base al rispettivo modello Redditi 2018, devono versare entro oggi l'eventuale rata in scadenza e gli interessi di dilazione dovuti in base alla tabella pubblicata su *L'Informatore Agrario* n. 26/2018 a pag. 70. Per altre maggiori informazioni, anche per l'utilizzo in compensazione di eventuali crediti, si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli di dichiarazione Redditi 2018, consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it, e all'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 23/2018 a pag. 32 nel quale viene spiegato come consultare, e scaricare, online la guida a Redditi 2018.

INPS (GESTIONE EX SCAU)

Presentazione telematica denunce trimestrali per la manodopera agricola.

Scade il termine per presentare telematicamente le denunce trimestrali (modello Dmag Unico), con riferimento al 3° trimestre 2018, relative alle retribuzioni corrisposte e alle giornate lavorate per gli operai agricoli a tempo indeterminato e a tempo determinato.

Si ricorda che non è più possibile presentare le denunce trimestrali con il modello cartaceo e che sono variati i termini di presentazione delle stesse entro la fine del mese solare successivo al trimestre di riferimento.

Si vedano, tra le altre, le circolari Inps n. 115 del 19-10-2006 e n. 46 del 10-3-2011 con la quale viene chiarito l'obbligo di indicare nel modello Dmag, a partire dalla scadenza del 30-4-2011, il Codice identificativo della denuncia aziendale (Cida); in caso di assunzioni congiunte si veda, da ultimo, l'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 33/2016 a pag. 31.

INPS

Invio telematico modello UniEMens. I datori di lavoro devono entro oggi presentare telematicamente il modello UniEMens individuale che ha sostituito sia la denuncia contributiva (modello DM10) sia la denuncia retributiva (modello EMens) relative al mese di settembre; si vedano

al riguardo il messaggio Inps n. 27172 e il comunicato Inps n. 27385, rispettivamente del 25 e 27-11-2009, consultabili sul sito www.inps.it

Per quanto riguarda le modalità di trasmissione telematica con il sistema di identificazione dei soggetti abilitati si veda la circolare Inps n. 28 dell'8-2-2011 e, tra i tanti, i messaggi Inps n. 18367 del 27-9-2011, n. 20474 del 28-10-2011, n. 24153 del 20-12-2011 e n. 5281 28-3-2013.

DIVIETO PARZIALE DI CUMULO PENSIONE E REDDITI DA LAVORO AUTONOMO

Presentazione modello 503 AUT. I pensionati soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo devono entro oggi presentare all'ente erogatore della pensione la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nel 2017 e di quelli presunti per il 2018 (modello 503 AUT), al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute fiscali. Anche quest'anno il suddetto adempimento interesserà pochi soggetti poiché dall'1-1-2009 molti pensionati possono cumulare totalmente la pensione con i redditi da lavoro.

Si ricorda che la mancata presentazione della dichiarazione comporta l'applicazione della sanzione pari a un anno della pensione.

Ad ogni buon conto, considerate le molteplici variabili legate alla decorrenza della pensione e ad altre forme di esclusione dal divieto di cumulo, si rimanda al sito www.inps.it

REVISIONE MEZZI DI TRASPORTO

Oggi scade:

- la prima revisione degli autoveicoli immatricolati nel 2014 che hanno la carta di circolazione con data di rilascio compresa tra l'1 e il 31-10-2014;
- la revisione degli autoveicoli che hanno sostenuto l'ultimo controllo tra l'1 e il 31-10-2016;
- la prima revisione dei ciclomotori con carta di circolazione rilasciata tra l'1 e il 31-10-2014 e non ancora revisionati;
- la prima revisione dei motocicli in genere immatricolati tra l'1 e il 31-10-2014 e non ancora revisionati;
- la revisione dei ciclomotori e dei motocicli in genere revisionati entro il 31-10-2016.

Per una panoramica più dettagliata delle scadenze si veda il riquadro pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 3/2018 a pag. 69.

SCHEDA CARBURANTE MENSILE

Annotazione chilometri. Le imprese soggette alla liquidazione Iva mensile che utilizzano mezzi di trasporto per lo svolgimento della loro attività, possono ancora annotare nella scheda carburante, entro la fine del mese, il numero complessivo dei chilometri percorsi nel periodo

considerato; infatti, l'obbligo dei gestori di impianti di carburanti di emettere la fattura elettronica dall'1-7-2018, che avrebbe comportato la soppressione della scheda, è stato prorogato all'1-1-2019 con decreto legge n. 79 del 28-6-2018 (*Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 28-6-2018).

L'obbligo di annotazione non è comunque tassativo per le aziende agricole che operano nel regime speciale agricolo, in quanto la determinazione dell'imposta da versare avviene di norma sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato nella relativa scadenza.

Non sono obbligati alla tenuta della scheda carburante i soggetti passivi Iva che effettuano gli acquisti di carburante mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate e altre forme di pagamento tracciabili individuate con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 73203/2018 del 4-4-2018 consultabile sul sito www.agenziaentrate.gov.it; poiché, però, tali forme di pagamento tracciabili sono divenute obbligatorie a partire dall'1-7-2018 ai fini della detrazione dell'Iva e della deducibilità del costo, chi utilizza ancora la scheda carburanti pagando in contanti non potrà più beneficiare delle suddette agevolazioni fiscali, come chiarito dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 13/E del 2-7-2018.

Tuttavia, la stessa Agenzia delle entrate, con la risposta n. 13 del 27-9-2018 a un specifico interpello di un contribuente titolare di un'azienda agricola, ha ulteriormente chiarito che viene meno l'obbligo di utilizzare i suddetti mezzi di pagamento tracciabili qualora l'attività agricola sia svolta applicando il regime speciale Iva agricolo (art. 34 del dpr 633/72) e, ai fini delle imposte dirette (Irpef), il reddito sia determinato mediante le tariffe d'estimo catastali in quanto, in entrambi i casi, le imposte non sono determinate in modo analitico.

Si vedano anche gli articoli pubblicati su *L'Informatore Agrario* n. 22/2018 a pag. 33, tenendo presente la novità della prorroga sopra riportata, e n. 30/2018 a pag. 29.

ROTTAMAZIONE BIS CARTELLE

Versamento rata. Coloro che, avvalendosi della definizione agevolata dei carichi pendenti disposta con l'art. 1, comma 4, del decreto legge n. 148 del 16-10-2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 172 del 4-12-2017 (*Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 5-12-2017), hanno presentato entro il 15-5-2018 apposita domanda di adesione all'Agente della riscossione (Equitalia e/o altro Ente preposto alla riscossione) chiedendo il pagamento dilazionato, devono entro oggi versare l'eventuale rata in scadenza, in base alla comunicazione ricevuta dall'Agenzia delle entrate-Riscossioni.

Data la particolarità della scadenza è opportuno rivolgersi al proprio consulente

di fiducia e consultare le informazioni messe a disposizione dall'Amministrazione finanziaria sui siti www.agenziaentrate.gov.it e www.agenziaentrate.riscossione.gov.it

TOSAP

Pagamento 4^a rata. Coloro che sono soggetti al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (Tosap) devono entro oggi versare l'eventuale quarta e ultima rata; il pagamento rateale è possibile se la tassa dovuta è superiore a 258,23 euro e le quattro rate, senza interessi, di uguale importo scadono nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre.

TASSE AUTOMOBILISTICHE E ADDIZIONALE ERARIALE

Tardivo versamento entro 30 giorni.

I proprietari di autoveicoli il cui bollo è scaduto ad agosto 2018, che non hanno pagato il rinnovo entro l'1-10-2018, possono regolarizzare la situazione versando entro oggi la tassa dovuta con la sanzione dell'1,5% (un decimo della sanzione normale del 30% ridotta della metà) e gli interessi di mora dello 0,3% annuo rapportati ai giorni di ritardo versamento rispetto al termine di scadenza originario; qualora l'importo dovuto sia stato versato con ritardo non superiore a 14 giorni (cioè entro il 15-10-2018) è possibile avvalersi del ravvedimento breve con il pagamento, sempre entro oggi, della sanzione in misura pari allo 0,1% (un quindicesimo della sanzione già ridotta all'1,5%) per ogni giorno di ritardo, oltre agli interessi di mora dovuti.

Conoscendo la targa del veicolo è possibile calcolare l'importo dovuto collegandosi ai siti www.agenziaentrate.gov.it e www.aci.it

Si ricorda che il ravvedimento interessa anche, per alcuni autoveicoli di grossa cilindrata, l'addizionale erariale («superbollo») introdotta con l'art. 23, comma 21, del dl n. 98 del 6-7-2011 convertito con modificazioni nella legge n. 111 del 15-7-2011, così come modificato con l'art. 16, comma 1, del dl n. 201 del 6-12-2011 convertito con modificazioni nella legge n. 214 del 22-12-2011.

Per le modalità e i termini di versamento si rimanda al dm 7-10-2011 del Ministero dell'economia e delle finanze e alla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 49/E dell'8-11-2011, per il codice tributo da indicare sul modello F24 alla risoluzione ministeriale n. 101/E del 20-10-2011; i suddetti documenti sono consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it dove è possibile utilizzare l'applicazione che consente di stampare il modello F24 già compilato con i dati inseriti dall'utente. Si ricorda inoltre che dal 2015 sono soggetti al bollo anche i veicoli costruiti da oltre trent'anni e gli autoveicoli di particolare interesse storico o collezionistico costruiti da oltre vent'anni, come pre-

visto dall'art. 1, comma 666, della legge n. 190 del 23-12-2014 (S.O. n. 99 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 29-12-2014).

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Tardivo versamento imposta di registro entro 30 giorni. Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:

- i contribuenti che non hanno effettuato entro l'1-10-2018 il versamento dell'imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell'annualità dall'1-9-2018;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro l'1-10-2018 la registrazione, e conseguente versamento dell'imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili stipulati e decorrenti dall'1-9-2018.

Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione versando entro oggi l'imposta dovuta, la relativa sanzione e gli interessi di mora, registrando il contratto quando richiesto; per quanto riguarda la regolarizzazione dei contratti di locazione di immobili a uso abitativo con opzione per la cedolare secca si vedano le novità introdotte con l'art. 7 *quater*, comma 24, del decreto legge n. 193 del 22-10-2016 convertito con modificazione nella legge n. 225 dell'1-12-2016 (S.O. n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 2-12-2016), la circolare n. 8/E del 7-4-2017 e la risoluzione n. 115/E dell'1-9-2017 dell'Agenzia delle entrate.

Tardivo versamento rata imposte da modello Redditi 2018.

I contribuenti non titolari di partita Iva che, avendo scelto il pagamento rateale delle imposte risultanti dal modello Redditi 2018, non hanno versato entro l'1-10-2018, in tutto o in parte, la rata in scadenza, possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione dell'1,5% (un decimo della sanzione normale del 30% ridotta della metà) e con gli interessi di mora dello 0,3% rapportati ai giorni di ritardo versamento rispetto al termine di scadenza originario.

Tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno esposti nel modello F24 separatamente dalle imposte dovute a seguito dell'introduzione di nuovi codici tributo, istituiti dall'Agenzia delle entrate, consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it Si fa presente che qualora gli importi dovuti siano stati versati con ritardo non superiore a 14 giorni (cioè entro il 15-10-2018) è possibile avvalersi del ravvedimento breve con il pagamento, sempre entro oggi, della sanzione in misura pari allo 0,1% (un quindicesimo della sanzione già ridotta all'1,5%) per ogni giorno di ritardo, oltre agli interessi di mora dovuti. Qualora si incorra in errori nella determinazione degli importi da versare con il ravvedimento operoso si veda la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 27/E del 2-8-2013.

Si ricorda che le sanzioni sono state ridotte alla metà per ravvedimenti effettuati entro i 90 giorni, quindi per i ritardi da 31 a 90 giorni si applicherà la sanzione dell'1,67% (un nono della sanzione normale del 30% ridotta della metà); le nuove disposizioni, previste all'art. 15, comma 1, lettera o), del dl n. 158 del 24-9-2015 (S.O. n. 55 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 7-10-2015), che dovevano entrare in vigore dal 2017, sono state anticipate all'1-1-2016 con la legge n. 208 del 28-12-2015 (S.O. n. 70 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30-12-2015).

Tardivo versamento imposte e correzione irregolarità. Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:

- i contribuenti, che presentano entro oggi il modello Redditi 2018 in via telematica, che non hanno versato, in tutto o in parte, il saldo delle imposte per l'anno 2016 e/o l'acconto delle imposte per l'anno 2017 dovuti in base al modello Redditi 2017 ovvero hanno presentato il suddetto modello con dati infedeli;
- i contribuenti, che presentano entro oggi il modello Irap 2018 in via telematica, che non hanno versato, in tutto o in parte, il saldo dell'imposta per l'anno 2016 e/o l'acconto dell'imposta per l'anno 2017 dovuti in base al modello Irap 2017 ovvero hanno presentato il suddetto modello con dati infedeli;
- i sostituti d'imposta, che presentano

entro oggi il modello 770/2018 in via telematica, che non hanno versato, in tutto o in parte entro i termini di legge, le ritenute alla fonte operate nel corso dell'anno 2017, ovvero hanno presentato il modello 770/2018 con dati infedeli.

Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione ridotta a un ottavo del minimo e con gli interessi di mora, rapportati ai giorni di ritardo versamento rispetto al termine di scadenza originario, calcolati allo 0,1% per i giorni di ritardo fino al 31-12-2017 e allo 0,3% per i restanti giorni che cadono nel 2018; tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno esposti nel modello F24 separatamente dalle imposte dovute a seguito dell'introduzione di appositi codici tributo, istituiti dall'Agenzia delle entrate, consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it

Qualora si incorra in errori nella determinazione degli importi da versare con il ravvedimento operoso si veda la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 27/E del 2-8-2013; si veda anche l'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 36/2018 a pag. 30.

ADEMPIMENTI FORMALI OMESSI

Remissione in bonis. Coloro che non hanno adempiuto ad alcune formalità relative a comunicazioni e adempimenti fiscali per l'accesso a regimi fiscali op-

zionali o a benefici fiscali (ad esempio la comunicazione all'Enea per la detrazione 65% per il risparmio energetico), i cui termini di presentazione sono scaduti dopo il 31-10-2017, possono entro oggi rimediare alla dimenticanza adempiendo alla formalità e versando la sanzione di 250 euro.

Data la particolarità della scadenza si rimanda all'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 38/2012 a pag. 27, alla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 38/E del 28-9-2012 e agli altri chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate, tra i quali, per le modalità di pagamento, la risoluzione n. 42/E dell'1-6-2018, consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it

A cura di
Paolo Martinelli

V Per ulteriori informazioni:
www.informatoreagrario.it/ita/Scadenzario

L'INFORMATORE AGRARIO

www.informatoreagrario.it



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.